



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321
Dipartimento Innovazione e Servizi al cittadino
Servizio Appalti e Contratti

Rep. n./Racc. n. 107049
Prot. n. 22/1 – 2/22

OGGETTO: Contratto d'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "cabinovia metropolitana Trieste – Porto Vecchio – Carso" - Codice Opera 22014 in Trieste (finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – trasporto rapido di massa – Misura M2C2 – 4.2 del PNRR).

AGGIUDICATARIO: R. T. I. LEITNER S.p.A. (Capogruppo) / COGEIS S.p.A. / I.CO.P. S.p.A. Società Benefit / STEP IMPIANTI S. r. l. (Mandanti).

CUP: F91B21005050001 – **CIG:** 9557614893

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTITRE' il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO in una sala del Comune di Trieste.

Avanti a me, [redacted] Segretario Generale del Comune di Trieste, rogante, sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità, veste rappresentativa e validità dei certificati di firma utilizzati sono certo:

1. ing. [redacted], nato a [redacted] (v. [redacted]) [redacted] Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE di TRIESTE** ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

2. ing. [redacted] nato [redacted] il [redacted] [redacted] (millenovecentosessantanove), il quale interviene e stipula in qualità di Procuratore Generale della società **LEITNER S.p.A.**, domiciliato per la sua carica presso la sede della società capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita da:

- **LEITNER S.p.A.** Cod. Fisc. e Part. IVA 00123790214 con sede a Vipiteno (BZ), in Via Brennero n. 34, capogruppo;

- **COGEIS S.p.A.** Cod. Fisc. e Part. IVA 11003900013 con sede legale in Quincinetto (TO), via XXV Aprile n. 2/15, mandante;

- **I.CO.P. S.p.A. Società Benefit** Cod. Fisc. e Part. IVA 00298880303 con sede legale in Basiliano (UD), via Silvio Pellico n. 2, mandante;

- **STEP IMPIANTI S.R.L.** Cod. Fisc. e Part. IVA 00885930321 con sede legale in Trieste, via Flavia n. 130, mandante;

in seguito detta anche più brevemente "appaltatore" o "R.T.I.", costituito con atto di Associazione Temporanea di Imprese Rep. n. Racc. n. 23.480 Racc. n. 19.731 dd. 26.04.2023, a rogito del dott. avv. Martina Tschurtschenthaler, Notaio in Bressanone iscritta presso il Collegio Notarile di Bolzano, registrato in Bolzano il 27.04.2023, sub n. 8462, serie 1T, conservato in atti in copia conforme notarile digitale.

Essi componenti, mi chiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente:

CONTRATTO D'APPALTO

per la migliore intelligenza del quale premettono:

che con deliberazione della Giunta comunale n. 637/2022 del 15.12.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'intervento denominato **“Cabinovia Metropolitana Trieste – Porto Vecchio – Carso” - Codice Opera 22014** in Trieste;

l'intervento è stato finanziato interamente con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 nell'ambito della *Missione 2 – Componente 2 – Investimento 4.2 Trasporto rapido di massa* (decreto ministeriale di ammissione n. 448 del 16.11.2021);

con la determinazione dirigenziale n. 3848/2022 è stato disposto di procedere all'affidamento congiunto dell'esecuzione dei lavori e della progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 mediante procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (CIG 9557614893 e CUP F91B21005050001);

i criteri e i sub-criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi sono stati puntualmente descritti nel disciplinare di gara;

il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio inserzioni delle pubblicazioni dell'Unione Europea il 22.12.2022 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 249 del 27.12.2022;

ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, l'avviso è stato, altresì, pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 151 del 28.12.2022, sull'Albo Pretorio *on-line* dell'Ente, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma telematica *“E-Appalti”*, sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nonché, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale;

all'esito del confronto concorrenziale e della verifica di congruità della prima migliore offerta in classifica è stata formulata proposta di aggiudicazione dell'appalto integrato in favore del costituendo R. T. I. LEITNER S.p.A. (Capogruppo) / COGEIS S.p.A. / I.CO.P. S.p.A. Società Benefit / STEP IMPIANTI S. r. l. (Mandanti) e ciò, per aver conseguito il miglior punteggio complessivo e a fronte di un ribasso unico percentuale offerto dell' 8,83 % (otto virgola ottantatré per cento) sull'importo posto a base di gara (lavori e prestazioni tecniche) e, dunque, per un importo complessivo di Euro 48.178.086,84 (quarantotto milioni centosettantottomila ottantasei virgola ottantaquattro) al netto di IVA ed oneri;

in sede di gara e nell'ambito del citato Raggruppamento, l'incarico di progettazione è stato assunto dalla capogruppo Leitner S. p. A. che ha nominativamente indicato proprie risorse interne e ulteriori progettisti, di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., qualificati per le classi e categorie di opere da progettare e per l'esecuzione delle attività specialistiche;

con determinazione dirigenziale n. 823/2023 del 27.03.2023, la stazione appaltante ha approvato le risultanze dei processi verbali di gara ed ha aggiudicato

l'appalto integrato in favore del Raggruppamento comparente in questa sede, stante la comprova del possesso dei prescritti requisiti speciali di accesso alla competizione;

che in data 29.03.2023 è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del predetto D.Lgs. n. 50/2016, ed occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con il Raggruppamento aggiudicatario;

nelle more della stipulazione del contratto è stata disposta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza con decorrenza dal 10.05.2023 per la redazione del progetto definitivo;

che è stata accertata l'avvenuta iscrizione in data 17.02.2023, con scadenza in data 16.02.2024, della società LEITNER S.p.A. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 tenuto dalla Prefettura di Bolzano;

che è stata accertata l'avvenuta iscrizione in corso di aggiornamento della società COGEIS S.p.A. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 tenuto dalla Prefettura di Torino;

che è stata accertata l'avvenuta iscrizione in data 25.08.2022, con scadenza in data 25.08.2023, della società I.CO.P. S.p.A. Società Benefit nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 tenuto dalla Prefettura di Udine;

che è stata accertata l'avvenuta iscrizione in data 14.09.2019, con scadenza in data 17.09.2023, della società STEP IMPIANTI S. r. l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 tenuto dalla Prefettura di Trieste.

Tutto ciò premesso, nell'intesa che quanto precede sia parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti nella qualifica sopra indicata convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) - Oggetto e documenti facenti parte del contratto

Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in esecuzione degli atti in premessa citati, affida al R.T.I. LEITNER S.p.A. (Capogruppo) / COGEIS S.p.A. / I.CO.P. S.p.A. Società Benefit / STEP IMPIANTI S.R.L. (Mandanti), che come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna, la progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "**Cabinovia Metropolitana Trieste –Porto Vecchio – Carso**"- **C.O. 22014** in Trieste, sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, patti e condizioni tutte risultanti dalle disposizioni del presente contratto e dai documenti di seguito elencati:

- capitolato generale d'appalto di cui al d.m. n. 145/2000 in quanto compatibile;
- progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara;
- offerta tecnica prodotta in sede di gara;
- offerta economica prodotta in sede di gara.

I documenti sopra richiamati s'intendono qui riportati e trascritti per intero, siccome parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non tutti materialmente allegati, ma soltanto richiamati e conservati ai sensi di legge presso la stazione appaltante.

Vengono, invece, acclusi al presente atto il capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del d.lgs. n. 50/2016, nonché l'offerta economica prodotta in

sede di gara, rispettivamente, sotto le lettere "A" e "B".

Saranno automaticamente parte del presente contratto gli elaborati grafici e progettuali nonché le relazioni del progetto definitivo ed esecutivo da redigere a cura del R.T.I. affidatario, come successivamente approvati dalla stazione appaltante.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed inoltre il Testo Unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel testo approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e l'Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori del Comune di Trieste approvato con Deliberazione Giunta n. 234 dd 28 giugno 2007 e suoi provvedimenti applicativi, nonché ogni altra disposizione statale e regionale vigente.

Art. 2) – Ammontare del contratto

In ragione del ribasso percentuale unico dell'8,83 % (otto virgola ottantatré per cento) offerto in sede di gara dall'affidatario, l'importo contrattuale ammonta a complessivi Euro 48.178.086,84 (quarantotto milioni centosettantottomila ottantasei virgola ottantaquattro) al netto di Iva, così suddiviso:

Euro 46.592.622,60 (quarantasei milioni cinquecentonovantaduemila seicentoventidue virgola sessanta) per l'esecuzione dei lavori di cui:

Euro 45.838.452,60 (quarantacinque milioni ottocentotrentottomila quattrocentocinquantaquattro virgola sessanta) per lavori;

Euro 754.170,00 (settecentocinquantaquattromila centosettanta virgola zero zero) per costi relativi alla sicurezza;

Euro 973.855,11 (novecentosettantatremila ottocentocinquantaquattro virgola undici), al netto di oneri previdenziali, per progettazione definitiva;

Euro 432.004,23 (quattrocentotrentaduemilaquattro virgola ventitré), al netto di oneri previdenziali, per progettazione esecutiva;

Euro 179.604,90 (centosettantanovemila seicentoquattro virgola novanta) per ulteriori spese e scavi archeologici.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA e del contributo integrativo relativo alla progettazione.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, comma 1, lettera dddd), e 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016: il prezzo convenuto rimane fisso ed invariabile e non può, quindi, variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva delle prestazioni eseguite.

Art. 3) – Progettazione definitiva

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, integrato dall'offerta tecnica prodotta dall'affidatario, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione dei lavori.

Il progetto definitivo è redatto in conformità all'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, agli artt. da 24 a 32 del d.p.r. n. 207/2010, al capitolato speciale d'appalto e a tutte le leggi e norme di settore (incluse quelle afferenti al PNRR). In particolare, il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.

Con ordine di servizio del 10.05.2023 la stazione appaltante ha disposto l'immediato avvio della prestazione. Da tale data decorre il termine di 100 (cento) giorni, naturali e consecutivi, per la consegna del progetto definitivo alla stazione

appaltante, offerto in sede di gara.

Il progetto definitivo è sottoposto alla verifica di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 (qualora necessaria ai fini dell'invio del progetto al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) e, una volta conclusa tale fase, a quella tecnica-economica di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 448 del 16.11.2021 di assegnazione e riparto delle risorse destinate alla misura M2C2 – 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa. Ai sensi del succitato art. 4 *“Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora previsto dalla normativa vigente, e di compatibilità con il principio di “non arrecare danno significativo all'ambiente” (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852”*. L'approvazione del progetto definitivo è disciplinata dall'art. 23-bis del capitolato speciale d'appalto.

L'affidatario si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria, ed ogni altra integrazione richiesta *in itinere*, per l'avvio dell'istruttoria del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al fine del rilascio del Nulla Osta Tecnico e Nulla Osta Economico, oltre che al conseguente ottenimento di ogni atto, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato previsti dalla normativa in cui è vigente l'opera in oggetto.

Il provvedimento di approvazione del progetto definitivo è tempestivamente comunicato all'appaltatore a cura del r.u.p.

Art. 4) – Progettazione esecutiva

Il progetto esecutivo è redatto in conformità all'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e agli artt. da 33 a 43 del d.p.r. n. 207/2010, in continuità rispetto al progetto definitivo approvato dalla stazione appaltante. In particolare, il progetto esecutivo deve determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatto salvo quanto disposto nell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative contenute entro il limite di cui al comma 4 del richiamato articolo, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal citato decreto.

Il progetto esecutivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato alla stazione appaltante entro il termine, offerto in sede di gara, di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del formale invito a procedere a cura del RUP in seguito all'approvazione del progetto definitivo. Il progetto esecutivo, acquisita la verifica di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, è approvato dalla stazione appaltante sentito il progettista.

Art. 5) – Termini di ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato, come da offerta di gara, in giorni **445 (quattrocentoquarantacinque) naturali** consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In ogni caso, i lavori relativi ai montaggi meccanici delle stazioni e ai fusti di linea (come meglio definiti nell'elaborato TSI.0600.05.R.2 Cronoprogramma) devono essere

ultimati entro e non oltre il **30.09.2024**, data oltre la quale il Comune di Trieste non potrà beneficiare del finanziamento previsto dal D.M. 448/2021. In tal caso, qualora le cause del ritardo siano imputabili a inadempienza dell'Appaltatore, lo stesso dovrà rispondere di tutti i danni conseguenti.

Per garantire la massima corrispondenza tra tempi previsti in progetto e tempi reali d'esecuzione, le lavorazioni potranno svolgersi per successive fasi secondo i tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori approvato.

Ogni variazione proposta dall'Appaltatore deve essere approvata dalla Direzione dei Lavori. In ogni caso qualsiasi variazione, anche nell'ambito di singole fasi, non potrà comunque incidere sui termini complessivi di esecuzione dei lavori definiti dalla Stazione appaltante.

Al termine dei lavori l'Appaltatore, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, rimarrà a disposizione della Stazione appaltante per tutta la durata necessaria all'emissione del Collaudo Tecnico Amministrativo.

Art. 6) – Sospensione e ripresa dei lavori - proroga

La sospensione e ripresa dei lavori nonché le proroghe del termine utile per il compimento degli stessi sono disciplinate dall'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dagli artt. 30, 31 e 34 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 7) – Penali e premio di accelerazione

Per ogni caso di ritardato adempimento alle obbligazioni dedotte nel presente contratto, anche rispetto ai termini di consegna della progettazione, sono dovute le penali di cui all'art. 32 del capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il presente contratto qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Ai sensi del surrichiamato comma 4 dell'art. 50, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui al precedente art. 5, è riconosciuto, in seguito all'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 8) – Programma di esecuzione dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore è tenuto a presentare un proprio programma esecutivo dei lavori, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 9) - Contabilizzazione dei lavori

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si faccia riferimento agli artt. 37, 38 e 39 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 10) - Anticipazione dei prezzi

Per quanto riguarda l'anticipazione relativa agli aspetti progettuali si faccia riferimento all'art. 41 del capitolato speciale d'appalto; per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori vale quanto previsto all'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016.

Si applica la previsione di cui all'art. 207 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e da ultimo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (facoltà di incremento dell'importo dell'anticipazione fino al 30%).

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi allo stesso imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 11) - Liquidazione dei corrispettivi per la progettazione

La quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione (definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in tale fase) indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, è corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 41 del capitolato speciale d'appalto, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali.

Le fatture in formato elettronico di cui al d.m. 3 aprile 2013 n. 55 devono riportare l'indicazione del Codice Univoco Ufficio, del Cig, del Cup (F91B21005050001) e del Numero di Determinazione.

Art. 12) - Liquidazione del corrispettivo per i lavori

Si faccia riferimento agli artt. 42 e 43 del capitolato speciale d'appalto.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

I pagamenti vengono disposti previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture in formato elettronico di cui al d.m. 3 aprile 2013 n. 55 devono riportare l'indicazione del Codice Univoco Ufficio, del Cig, del Cup (F91B21005050001) e del Numero di Determinazione.

Art. 13) - Finanziamento

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

I pagamenti vengono disposti previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture in formato elettronico di cui al d.m. 3 aprile 2013 n. 55 devono riportare l'indicazione del Codice Univoco Ufficio, del Cig, del Cup (F91B21005050001) e del Numero di Determinazione.

Art. 14) - Revisione dei prezzi per i lavori

Si applica l'art. 45 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 15) - Variazione al progetto e al corrispettivo

Se la stazione appaltante richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 8 del d.m. n. 49/2018.

L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, originati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione nonché causati dalla necessità di rimediare a dette insufficienze, errori od omissioni.

Art. 16) - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dallo art. 106, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 17) - Subappalto

In sede di gara l'appaltatore ha espresso la volontà di subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, le seguenti lavorazioni: "Quota parte delle lavorazioni riconducibili alle categorie OS31, OG1, OG10, OS30, OS24 e OG12 nei limiti della vigente normativa e il 100% (cento per cento) delle lavorazioni riconducibili alle categorie OS19 e OS25".

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante nella misura, alle condizioni e con le modalità previste dalla disciplina vigente e dagli artt. 62 e 63 del capitolato speciale d'appalto.

Ai subappaltatori, ai subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'appaltatore si applicano i medesimi vincoli ed obblighi specifici del PNRR relativamente al "*non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali*" (cd. "*Do No Significant Harm*" - DNSH), ai sensi dello art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come specificato dalle Linee guida ministeriali attinenti.

Art. 18) - Specifiche modalità e termini di collaudo

Il collaudo dei lavori oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, dall'art. 215 e seguenti del d.p.r. n. 207/2010 (in forza della previsione di cui all'art. 216, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016) nonché dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 19) - Garanzia definitiva

L'appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. PC9EVG42 emessa l'8.05.2023 dalla Zurich Insurance plc, per l'importo di Euro 1.927.123,47 (unmilione novecentoventisettemila centoventitré virgola quarantasette).

La polizza sconta il beneficio delle riduzioni del massimale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'ente, con la sola condizione di cui all'art. 103, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi contemplati dall'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore è obbligato al reintegro della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 20) - Polizza assicurativa dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la polizza assicurativa C.A.R. a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di opere e impianti, anche preesistenti, verificatisi

nel corso della esecuzione dei lavori sarà consegnata almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 21) - Polizza assicurativa del progettista

L'appaltatore ha prodotto la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati a copertura anche dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo n. GZRCA111530-LB emessa da Lloyd's Insurance Company S.A. in data 12.05.2023.

La predetta polizza resta conservata agli atti dell'Ente, con impegno delle parti interessate a rinnovare periodicamente il documento in parola.

Art. 22) - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Sull'appaltatore gravano tutti gli oneri e gli obblighi imposti dal capitolato speciale d'appalto (artt. 10, 74 e 75) e da quello generale, in quanto compatibile, nonché dalle leggi e dai regolamenti in materia.

L'appaltatore è obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le modifiche eventualmente richieste dalla stazione appaltante o da enti ed amministrazioni terze nella fase di approvazione; ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte del Comune di TRIESTE; a fornire i chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.

L'appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicati ma funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della direzione lavori, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.

Le prestazioni richieste, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

L'opera oggetto dell'appalto deve essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'appaltatore deve garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. A tale fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

L'appaltatore si obbliga a manlevare il Comune di TRIESTE da tutti i danni, diretti e indiretti, che possano derivare dallo svolgimento delle attività. L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare il Comune di TRIESTE da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'appaltatore e/o subfornitori, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o, comunque, connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Comune di TRIESTE. L'appaltatore risponde direttamente e manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'appaltatore e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto dell'appalto integrato sono

essenziali per il Comune di TRIESTE: si impegna, pertanto, a realizzarle con le modalità (organizzative, tecniche e di controllo) più idonee ai fini dell'ottenimento del risultato richiesto e a porre in essere tutti quegli interventi, procedure, modalità e attività che, seppur non specificati nel presente contratto e nei relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

L'appaltatore si obbliga a manlevare il Comune di TRIESTE da tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

L'appaltatore svolgerà le prestazioni tecniche oggetto del presente contratto presso la propria sede in Vipiteno (BZ), ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e dei lavori da eseguirsi in loco presso il Comune di TRIESTE.

Art. 23) - Obblighi specifici a carico dell'appaltatore (PNRR)

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti i vincoli e gli obblighi specifici del PNRR. In particolare, l'appaltatore deve:

a) avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente contratto: e ciò, in vista del conseguimento del target/milestone fissati dalla misura di riferimento (M2C2 – 4.2);

b) rispettare ed attuare le indicazioni e gli obblighi correlati al principio del “*non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali*” (cd. “*Do No Significant Harm*” - DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, ai principi trasversali del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

c) predisporre e trasmettere alla stazione appaltante tutta la documentazione a comprova del conseguimento degli obiettivi afferenti al PNRR, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH (sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori);

d) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla stazione appaltante di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;

e) nel caso in cui per lo svolgimento del presente contratto o per attività ad esso connesse e strumentali sia necessario procedere a nuove assunzioni, ad assicurare che una quota pari al 30% sia destinata all'occupazione giovanile (giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Art. 24) - Obblighi dell'appaltatore in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle diverse fonti normative in materia di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e al rispetto di tutti gli adempimenti retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, sanitari e di solidarietà paritetica imposti per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appaltatore è tenuto ad applicare integralmente il contratto nazionale del lavoro e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore di attività e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Fermo il disposto di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, l'inadempimento agli obblighi sopra menzionati dà luogo alla trattenuta della stazione

appaltante sui crediti maturati dall'affidatario o, in caso di crediti insufficienti, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 25) - Adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori in cantiere

I piani di sicurezza di cui all'art. 58 del capitolato speciale sono conformi alle indicazioni operative contenute nei protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Gli stessi devono essere ulteriormente adeguati in caso di mutamento delle condizioni del cantiere o dei processi lavorativi utilizzati.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è obbligato a garantire ai propri dipendenti luoghi di lavoro a servizio del cantiere rispondenti alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008 e disposizioni recanti misure da adottare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).

Sarà cura del direttore tecnico del cantiere o del legale rappresentante della ditta affidataria, in base alle rispettive competenze, fare rispettare ai lavoratori le prescrizioni impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e quelle contenute nel piano di sicurezza nonché garantire l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da eventuali infortuni e da contagio Covid-19.

Art. 26) - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Art. 27) – Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto, l'appaltatore e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R.

16.04.2013, n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 28) - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto, indicando altresì il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

La comunicazione del conto corrente dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 9557614893 e il Codice Unico di Progetto (CUP): F91B21005050001.

Art. 29) - Patto di integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità accettato dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 30) – Recesso e Risoluzione

I casi di recesso e di risoluzione del rapporto negoziale sono disciplinati, oltre che dagli artt. 108 e 109 del d.lgs. n. 50/2016 anche dagli artt. 35 e 70 del capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni allo stesso imputabili.

Art. 31) - Definizione delle controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 32) – Riferimenti normativi

Per quanto non disposto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni tutte vigenti in materia di contratti pubblici e, segnatamente al d.lgs. n. 50/2016, al d.p.r. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore), al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al d.lgs. n. 81/2008, al d.m. n. 49/2018, al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 e a tutte le normative richiamate dal capitolato speciale d'appalto.

Trovano applicazione tutte le disposizioni normative e regolamentari, vigenti o che dovessero sopraggiungere in costanza del rapporto negoziale, relative ad interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

Art. 33) – Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale presso la sede della capogruppo a Vipiteno (BZ), in via Brennero n. 34. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 34) – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. n. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art 1, comma 1-bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 48.178.086,84 (quarantotto milioni centosettantottomila ottantasei virgola ottantaquattro) più oneri previdenziali e IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, viene registrato solo con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Art. 35) – Clausola finale

Il presente atto viene firmato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo personale effettuato da me, Segretario Generale, degli strumenti informatici su 14 (quattordici) pagine a video.

Il presente contratto ha due allegati ("A" e "B") ed è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle parti la lettura degli allegati il cui contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e, riconosciuto conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 07.03.2005,

n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Generale, previa verifica effettuata preliminarmente alla lettura dell'atto, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

[REDACTED]

(firmato digitalmente)

IL RAPPRESENTANTE DEL R. T. I.

[REDACTED]

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

[REDACTED]

(firmato digitalmente)